

REGOLAMENTO (CEE) N. 837/88 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1988

che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi
originari della Spagna (eccetto le isole Canarie)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 824/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 764/88 della Commissione⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72,

porterebbe a fissare l'importo della tassa a zero; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽⁶⁾, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, è il regime che era applicabile prima dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 764/88 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ Vedi pagina 41 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU n. L 79 del 24. 3. 1988, pag. 22.⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.